



Comune di Due Carrare

Provincia di Padova

Il Sindaco

Prot. n. 10495

Ordinanza Sindacale n. 31 del 01.08.2018

**contenente disposizioni per contrastare l'occupazione abusiva di edifici e di terreni
in stato di abbandono, il degrado urbano e l'incolumità pubblica**

IL SINDACO

VERIFICATO che:

- nel territorio comunale, nonostante le disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Urbana, persiste la presenza di diversi fabbricati e altri manufatti in stato di abbandono, conseguenti al mancato utilizzo da parte degli aventi titolo, che lasciano tali beni in condizioni di grave incuria;
- i fenomeni sopra descritti stanno ingenerando un progressivo degrado urbano e la percezione di una crescente insicurezza sociale che rende difficoltosa la vita dei residenti e dei cittadini in genere;

CONSIDERATO che:

- gli edifici abbandonati lasciati al "libero accesso" delle persone possono diventare luogo di ritrovo di persone dedite ad attività illecite o senza fissa dimora o irregolarmente presenti sul territorio nazionale e/o sbandati in genere;
- gli edifici e i terreni abbandonati e lasciati al libero accesso di chiunque senza alcun impedimento, possono essere ambienti pericolosi anche per coloro che li frequentano illecitamente;
- le occupazioni e/o le frequentazioni abusive destano allarme sociale;
- gli stabili e le aree così considerati non hanno generalmente i requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa e la protratta presenza di persone all'interno può determinare il sorgere di problematiche di carattere igienico sanitario;
- gli edifici abbandonati possono essere oggetto di deposito abusivo di materiali pericolosi soggetti a rischio incendio e conseguentemente a rischio inquinamento ambientale-atmosferico con grave danno per la sicurezza e la salute pubblica dei cittadini;

VISTA l'indagine disposta del comando provinciale dei Carabinieri di Padova per la mappatura delle aree a maggior rischio di degrado, tra cui è espressamente individuata l'area di "Via Mincana s.n.c. ex hotel letizia";

ESAMINATA la relazione del locale comando di Polizia Municipale datata 31 luglio 2018, che indica gli immobili siti nel territorio comunale attualmente inutilizzati, che si trovano in condizioni di abbandono e di degrado e possono determinare le situazioni previste dal D.L. 20.02.2017 N. 14 convertito con modificazioni dalla legge 48/2017 e in particolare:



- il sorgere di condizioni di degrado sociale, quali quelle inevitabilmente legate al fatto che gli edifici e le aree vengono occupati abusivamente, utilizzati in modo improprio come abitazioni o luoghi di insediamento da parte di persone senza fissa dimora o irregolarmente presenti nel territorio nazionale, favorendo anche l'insorgere di fenomeni criminosi;
- il conseguente scadimento della qualità urbana, derivante dall'abbandono e dall'incuria degli stabili e dei terreni in questione, nonché dallo stato di timore e di insicurezza determinato nei cittadini da tale condizione di degrado, accompagnata dall'occupazione abusiva degli immobili medesimi;
- l'integrità fisica di coloro che occupano abusivamente gli stabili e i terreni, messa in pericolo sotto il profilo igienico-sanitario dalle condizioni di vita precarie e al di fuori delle più elementari regole di sicurezza;
- il pericolo per i cittadini residenti, soprattutto minori, derivante dal fatto che gli edifici e i terreni, facilmente accessibili, per le condizioni di incuria e di degrado presenti, possono comportare il rischio di lesioni e di infortuni anche gravi;
- il rischio che gli edifici abbandonati possono essere oggetto di deposito abusivo di materiali pericolosi soggetti a rischio incendio e conseguentemente a rischio inquinamento ambientale- atmosferico con grave danno per la sicurezza e la salute pubblica dei cittadini;

CONSIDERATO che è volontà dell'Amministrazione comunale di Due Carrare adottare tutte le misure necessarie e idonee a contrastare efficacemente le cause del degrado e del rischio di pericolo per la sicurezza dei cittadini derivante dall'uso improprio di fabbricati abbandonati.

ATTESO che l'art. articolo 50, 5 comma, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel testo modificato dall'articolo 8, primo comma, del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017 n. 48, attribuisce al Sindaco la responsabilità dell'amministrazione del Comune e le competenze quale rappresentante della comunità locale;

RITENUTO necessario prescrivere alla generalità dei proprietari di edifici e di terreni in stato di degrado ed abbandono di scongiurare l'accessibilità con la posa in opera, nel rispetto delle disposizioni edilizie, dei mezzi fisici più opportuni ed idonei (recinzioni, cancelli, tamponature ecc.), anche intervenendo sulle aree pertinenziali perimetrali, e di provvedere altresì al loro funzionale mantenimento in opera, con il fine specifico di non concorrere con la propria inerzia o conclamata omissione della vigilanza richiesta e dovuta ai sensi della presente ordinanza, alla formazione di insediamenti abitativi "abusivi" con le specifiche conseguenze sanzionatorie del caso, ove applicabili, oltre a quelle già previste dalla legge per l'inosservanza delle ordinanze sindacali.

DATO atto che ove sia rilevata violazione alla presente ordinanza gli Organi d'accertamento dovranno precisare ai trasgressori che è implicito nel riscontro dell'illecito il dovere di cessare il detto comportamento omissivo;



RITENUTO pertanto di adottare il presente provvedimento, ai sensi del comma 5, dell'articolo 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nel testo modificato dall'articolo 8, primo comma, del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017 n. 48, attribuisce al Sindaco la responsabilità dell'amministrazione del Comune e le competenze quale rappresentante della comunità locale, prevenendo e contrastando l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di edifici e terreni, al fine di fronteggiare le situazioni sopra descritte e di tutelare la sicurezza urbana e la pubblica incolumità;

VISTI:

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- La L. 24.11.1981 n. 689 e relativo D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571;
- Il Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito con Legge 24 luglio 2008 n. 125;
- Il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008;
- Il D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017 n. 48;
- Il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

RITENUTO che le motivazioni di pubblico interesse sopra illustrate giustificano l'adozione del presente provvedimento.

ORDINA

A tutti i proprietari di edifici ed altre costruzioni e terreni di qualsivoglia destinazione urbanistica, tenuti in stato di degrado e abbandono:

- a) a provvedere, alla idonea recinzione e fisica interdizione degli stessi ove mancante o carente, anche intervenendo sulle aree pertinenziali perimetrali con i materiali più opportuni in relazione ai luoghi ed alle vigenti disposizioni edilizie, al fine di evitarne la diretta accessibilità;
- b) a vigilare con la cadenza più opportuna e comunque non superiore ai quindici giorni, se del caso avvalendosi di strumentazione tecnologica idonea o di prestazioni professionali di vigilanza privata, che le opere così realizzate non vengano rimosse, rese inservibili od altrimenti violate, provvedendo in ogni caso al loro ripristino ed informando il Comando di Polizia Municipale per quanto di competenza;

In sede di prima applicazione i proprietari adempiono all'obbligo di cui al precedente punto a):

- inviando al Comune di Due Carrare – Comando di Polizia Municipale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, una relazione tecnica illustrativa dei tempi e degli interventi con cui si impegnano a garantire l'inaccessibilità degli edifici e terreni surriferiti;
- attuando gli interventi nei tempi previsti.



Resta fermo il potere dell'Ente di valutare la congruità dei tempi e delle misure indicate e di disporre se del caso correttivi ed integrazioni.

È fatta salva la facoltà di questa Amministrazione Comunale di disporre, nei siti degradati già noti ed in quelli in via di emersione, ulteriori mirati e personalizzati provvedimenti d'urgenza.

È fatta salva altresì la facoltà di questa Amministrazione Comunale di valutare, se del caso, l'emissione di ordinanze per dichiarare l'inagibilità dell'immobile.

Ove il fatto non costituisca reato, per l'inosservanza alla presente ordinanza od al piano personalizzato degli interventi di adeguamento presentato o altrimenti disposto in sede di prima applicazione - si procederà all'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dalla legge.

Gli Organi d'accertamento sono tenuti ad esplicitare ai trasgressori, in sede di notificazione del verbale di accertamento dell'illecito, il dovere di cessare il loro comportamento omissivo e che ove questo dovesse ingiustificatamente perdurare l'Ente potrà procedere d'Ufficio senza ulteriore avviso e con addebito delle spese sostenute.

Il presente provvedimento ordinatorio è reso formalmente pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio on line dell'Ente e viene trasmesso per l'esecuzione alla Prefettura di Padova - Ufficio Territoriale del Governo, alla Questura di Padova, ai locali Comandi Provinciali dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, ed è ulteriormente divulgato tramite i canali di comunicazione a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

La Polizia Locale, le Forze di Polizia dello Stato e gli organi di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689 assicurano, nei servizi di competenza, il controllo sull'osservanza del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Dalla Casa Comunale, li 01 agosto 2018



Il Sindaco
Davide Moro